Brescia, lì 06.09.2019 SPETT.LE CLIENTE

FATTURAZIONE ELETTRONICA: SANZIONI PER TARDIVA EMISSIONE

Si avvicina il termine per poter beneficiare della **riduzione delle sanzioni** in caso di errore e/o tardiva trasmissione allo Sdi della fattura elettronica.

Tale beneficio, decaduto per i contribuenti trimestrali a partire dal 20 agosto (ovvero il termine ultimo della liquidazione Iva sulle operazioni effettuate nel II trimestre 2019), è invece ancora valido per i contribuenti mensili i quali, per le fatture riferite ad operazioni effettuate sino al 30 settembre 2019, se emesse oltre i dodici giorni dall'effettuazione ma comunque entro la liquidazione Iva del periodo successivo (18 novembre), potranno avvalersi della riduzione all'20% della sanzione di cui all'art.6 del D.Lgs. 471/97, qualora questa non abbia inciso sulla determinazione della liquidazione dell'imposta.

Per le operazioni effettuate a partire dal 01 luglio 2019 (contribuenti trimestrali) ovvero dal 01 ottobre 2019 (contribuenti mensili) la trasmissione allo Sdi oltre i 12 giorni (fatture immediate) ovvero oltre il giorno 15 del mese successivo (fatture differite) a quello di effettuazione dell'operazione, comporterà l'applicazione integrale della sanzione fatto salvo, in ogni caso, il possibile ricorso al ravvedimento operoso ex art.13 del D.Lgs. 471/97.

L'ammontare della sanzione, determinato dall'art. 6 del D.Lgs. 471/97, dipende dalla tipologia di violazione commessa:

Violazione						Sanzione					
Omessa	fatturazione	0	registrazione	di	da Euro 250 ad Euro 2.000						
operazioni											
incide sulla liquidazione del tributo.											
Omessa	fatturazione	0	registrazione	di	dal	90%	al	180%	dell'imposta	relativa	
operazioni imponibili nei casi nei casi diversi dal					all'imponibile non correttamente documentato						
precedente.					o non registrato nel corso dell'esercizio, con un						
					importo minimo di Euro 500 .						
Violazioni di documentazione o registrazione di					dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati						
operazioni non imponibili, esenti o non soggette					o non registrati, con un importo minimo di Euro						
per requisito di territorialità.					500.						

Alle somme sopra indicate verranno poi applicate le riduzioni previste dall'istituto del **ravvedimento** operoso in funzione del momento in cui avverrà la **regolarizzazione** della violazione; più precisamente:

- 1/9 se entro 90 giorni dalla data di omissione o dell'errore;
- 1/8 se entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7 se entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6 se oltre il termine di cui al punto precedente.

Nel caso infine si decida di regolarizzare la violazione commessa, il pagamento della sanzione avverrà tramite versamento del modello F24.

Studio Dott. Begni & Associati